



# **COMUNITÀ DELLA VAL DI NON**

con sede in CLES

## Atto del Presidente

N° 114

Del 16/12/2024

**OGGETTO:** Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti.

L'anno duemilaventiquattro, addì sedici del mese di dicembre alle ore 15:30 nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario avv. Sartori Enrico .

## IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Con la recente deliberazione n. 18 del 25 luglio 2024, il Consiglio dei Sindaci ha approvato il regolamento rubricato "Procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici. Tale atto normativo si limita a disciplinare gli aspetti organizzativi propri dell'ente e non fornisce indicazioni circa la forma contrattuale da osservare in sede di stipula, anche in considerazione del fatto che tale aspetto è regolamentato da più fonti primarie il cui coordinamento non risulta sempre lineare. Si richiamano a tal proposito i seguenti atti normativi:

1. il Codice civile, in particolare gli articoli 1325, 1350, 2699;
2. il R.D. 2440/1923, in particolare gli artt. 16 e 17;
3. la legge 604/1962, in particolare la tabella allegato D;
4. il D.lgs. 267/2000, in particolare l'art. 97;
5. il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in particolare gli artt. 137 e 166;
6. il D.lgs. 36/2023, in particolare l'art. 18.

Per quanto di interesse, la norma da ultimo citata prevede quanto segue: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".*

Tale disposizione è stata oggetto di interpretazioni discordanti. Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha dapprima indicato, con il parere n. 2341 del 26 febbraio 2024, che la stipula del contratto di appalto conseguente a procedure negoziate e ad affidamenti diretti va eseguita con la modalità dello scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, negando la possibilità che gli enti locali possano avvalersi della forma pubblica amministrativa. I chiarimenti forniti non sono risultati risolutivi in quanto, a stretto giro, il medesimo Ministero è intervenuto nuovamente, sollecitato a precisare *"(omissis) se resta comunque in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma di stipula o se l'art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell'Ente"*. Con ulteriore parere n. 2632 del 18 luglio 2024, il Ministero ha quindi condiviso le seguenti considerazioni: *"In riferimento al quesito posto, le differenti caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere i contratti sotto soglia, inducono a propendere per una lettura sistematica della disposizione in questione alla luce dei principi di cui alla Parte I del Libro I del D.lgs. 36/2023, in particolare dei principi del risultato (art. 1), espressione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa, e della fiducia (art. 2), che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Sarà pertanto cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento, predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta"* (enfasi aggiunta).

Si osserva che il recente parere n. 2632/2024 risulta coerente con il principio della libertà delle forme desumibile dal codice civile e si coordina meglio con le disposizioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 267/2000 (e corrispondente normativa regionale), che riconoscono in termini generali la competenza del segretario comunale a ricevere atti pubblici e autenticare scritture private. In base alle indicazioni fornite Ministero si ritiene quindi possibile che ciascuna stazione appaltante, in base al proprio ordinamento, predetermini i criteri per individuare la forma di stipulazione più idonea, tenendo conto dei principi generali e delle differenti caratteristiche di complessità e di valore dei diversi affidamenti.

Considerato che in questo momento il contesto normativo è caratterizzato da numerosi elementi di novità e che le interpretazioni succedutesi in breve tempo non sono del tutto allineate, in attesa del

consolidarsi di orientamenti definitivi si ritiene preferibile non adottare un atto regolamentare e limitarsi a fornire indicazioni di carattere generale.

Si propone pertanto ai Responsabili dei Servizi di osservare le seguenti indicazioni generali nella scelta delle forme contrattuali più idonee.

### ***Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti***

**1. La stipulazione dei contratti può avvenire in forma pubblica, a mezzo di notaio, oppure in forma pubblica amministrativa, con il ministero del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante, oppure secondo le modalità di diritto privato indicate al successivo punto n. 2.**

**2. Quando è ammessa la scrittura privata, la stipulazione del contratto avviene mediante:**

**a) sottoscrizione di un formale contratto;**

**b) sottoscrizione di moduli o formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;**

**c) corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.**

**3. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti sulla forma contrattuale e fermo restando quanto stabilito al successivo punto n. 4, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata i contratti che seguono all'espletamento di una procedura aperta o di una procedura ristretta, mentre sono di norma stipulati a mezzo di scrittura privata i contratti che seguono all'espletamento di una trattativa privata o a una procedura in economia.**

**4. A prescindere dalle procedure di scelta del contraente, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata i contratti di appalto il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è superiore ai seguenti importi:**

**- per i contratti relativi all'esecuzione di lavori, importo superiore a 750.000 euro;**

**- per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi, importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;**

**5. La forma contrattuale è indicata nel provvedimento a contrattare che tiene conto dei principi di buon andamento, di proporzionalità e del risultato nonché delle differenti caratteristiche di complessità e di valore.**

Un tanto premesso

### **IL PRESIDENTE**

Visti

- gli articoli 1325, 1350, 2699 del Codice civile;
- gli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923;
- la legge 604/1962, in particolare la tabella allegato D;
- il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 97;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in particolare gli artt. 137 e 166;
- il D.Lgs. 36/2023, in particolare l'art. 18;
- lo Statuto della Comunità della Val di Non;
- il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 18 del 25 luglio 2024;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, reso dal Segretario generale;

Con l'assistenza del Segretario generale

### **DISPONE**

- 1) di proporre ai Responsabili dei Servizi di osservare le seguenti indicazioni generali nella scelta delle forme contrattuali più idonee.

## ***Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti***

- 1. La stipulazione dei contratti può avvenire in forma pubblica, a mezzo di notaio, oppure in forma pubblica amministrativa, con il ministero del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante, oppure secondo le modalità di diritto privato indicate al successivo punto n. 2.**
  - 2. Quando è ammessa la scrittura privata, la stipulazione del contratto avviene mediante:**
    - a) sottoscrizione di un formale contratto;**
    - b) sottoscrizione di moduli o formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;**
    - c) corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.**
  - 3. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti sulla forma contrattuale e fermo restando quanto stabilito al successivo punto n. 4, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata i contratti che seguono all'espletamento di una procedura aperta o di una procedura ristretta, mentre sono di norma stipulati a mezzo di scrittura privata i contratti che seguono all'espletamento di una trattativa privata o a una procedura in economia.**
  - 4. A prescindere dalle procedure di scelta del contraente, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata i contratti di appalto il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è superiore ai seguenti importi:**
    - per i contratti relativi all'esecuzione di lavori, importo superiore a 750.000 euro;**
    - per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi, importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;**
  - 5. La forma contrattuale è indicata nel provvedimento a contrattare che tiene conto dei principi di buon andamento, di proporzionalità e del risultato nonché delle differenti caratteristiche di complessità e di valore.**
- 
- 2) di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:**
    - opposizione al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino– Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;**
    - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;**
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1071 n. 1199.**

Verbale letto, approvato e sottoscritto

---

**Presidente**  
**Martin Slaifer Ziller**  
Documento firmato digitalmente  
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

**Segretario**  
**Enrico**  
**Sartori**  
Documento firmato digitalmente  
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



## COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

### Atto del Presidente

**OGGETTO:** Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti.

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

**Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.**

Cles, 16/12/2024

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**avv. Enrico Sartori**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

## con sede in CLES

### Atto del Presidente

#### SERVIZIO SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

**OGGETTO:** Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti.

#### **Parere in ordine alla regolarità contabile**

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

**Cles, 16/12/2024**

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MARA ZILLER**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all’albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 16/12/2024

IL SEGRETARIO  
avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA  
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17  
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON  
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 114 del 16/12/2024

**Oggetto: Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti.**

**Certificazione di esecutività**

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 16/12/2024

Il Segretario  
avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)